

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI COORDINATI NELL'ATTIVITA' DI  
CONTRASTO ALL'ABUSO SESSUALE DI MINORI E NELLA TUTELA DEI  
MINORI VITTIME DI ABUSO SESSUALE**

tra

***PREFETTURA DI MILANO***

e

***COMUNE DI MILANO***

***PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO***

***PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI***

***QUESTURA DI MILANO***

***COMANDO PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI MILANO***

***COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA POSTALE DI MILANO***

***A.S.L. CITTÀ DI MILANO***

***MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI  
MILANO***

L'anno duemilaquattro, il giorno ventuno del mese di gennaio, presso la Prefettura di Milano,

***premesse:***

- che il Ministero dell'Interno, con circolare del 04.10.2000, invitava gli Uffici Territoriali del Governo a promuovere una concreta strategia d'intervento per la prevenzione ed il trattamento dell'abuso sessuale all'infanzia attraverso una stretta collaborazione tra le varie Istituzioni interessate;
- che nel medesimo atto è stata sottolineata la necessità di attivare presso gli Uffici Territoriali del Governo strategie e risposte diversificate e incisive sia sul piano della repressione che della prevenzione del fenomeno, nell'ambito del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, individuato come lo strumento più idoneo per porre "in rete" le varie istituzioni pubbliche e private già operanti sul territorio;
- che a tal fine è stato costituito, nell'ambito del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione di Milano, un "Gruppo di lavoro ristretto contro gli abusi sessuali sui minori";
- che dai lavori del Gruppo ristretto si è evidenziata la **necessità di definire una procedura standardizzata di informazione reciproca fra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti penali per abusi sessuali sui minori**;
- che la Prefettura di Milano riconosce e valorizza la positiva esperienza maturata, in specie nell'ultimo decennio, da parte delle varie istituzioni coinvolte in questa provincia nell'attività di contrasto all'abuso sessuale in danno di minori nonché all'attività di tutela, di sostegno e terapia dei minori abusati;

***considerato:***

- che in base a tale esperienza l'individuazione, da parte degli organi competenti, di un caso di abuso sessuale solo raramente avviene a seguito di formale denuncia;
- che per accertare se l'abuso sia avvenuto, stia ancora avvenendo o non si sia mai verificato, è necessaria una complessa operazione investigativa nell'ambito del procedimento penale;

***tenuto conto***

- della peculiarità di un'indagine relativa ai casi di abuso sessuale e le conseguenze che da essa possono discendere nella vita personale e familiare dell'indagato e della vittima;
- che il mancato tempismo e la non sufficiente prudenza potrebbero causare il fallimento dell'intera indagine e inficiare la protezione del minore;
- della necessità di evitare che il sospettato venga a conoscenza dell'esistenza di indagini nei suoi riguardi per evitare ritorsioni nei confronti del minore;
- che la **protezione del minore** è, invece, elemento costitutivo dell'accertamento della verità; così come è doverosa la **tutela della persona sospettata** al fine di evitare irreparabili conseguenze nella vita professionale e familiare dello stesso;

***rilevata***

- la necessità di modulare l'indagine in interventi perfettamente coordinati da parte delle diverse istituzioni interessate per garantire la complementarietà fra l'accertamento della verità e la protezione del minore;
- la necessità per le Istituzioni di adottare tutte le misure preventive atte ad evitare di compromettere il buon esito dell'indagine;

***ritenuta***

- la scuola il luogo privilegiato per percepire segni rivelatori di abusi sessuali, da ciò derivando la necessità di fornire indicazioni agli operatori scolastici sui comportamenti da adottare e sulle modalità di effettuazione della segnalazione alle Forze dell'Ordine in caso di sospetto di abuso o maltrattamento ad un minore;
- pertanto, la necessità di un coordinamento degli accertamenti – interventi di protezione sin dal primo momento in cui viene acquisita la notizia;
- l'attività di contrasto alla pedofilia e all'abuso sessuale ai danni dei minori, nonché di sostegno e tutela, pur attivata in questa provincia con azioni costanti, incisive e condivise dalle varie Istituzioni, necessitante di un più preciso e uniforme coordinamento;

**Le parti in premessa indicate stipulano il seguente accordo:**

**Articolo 1**

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente accordo.

**Articolo 2**

I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono i minori di qualsiasi nazionalità che da notizia anche indiretta, lacunosa, anonima o poco circostanziata,

possano aver subito abuso sessuale o tentativo di abuso sessuale, anche in altra provincia (o in altro Stato), nonché i presunti abusanti e/o pedofili.

### **Articolo 3**

L'attività di coordinamento delle Istituzioni Pubbliche e Private firmatarie del presente accordo sarà effettuata dalla:

1. **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario**, che ha organizzato un "turno interno" dei Magistrati del 3° Dipartimento i quali prenderanno in carico sin dall'inizio le notizie di reato che richiedono un intervento in tempo reale.

Il Magistrato provvederà ad informare tempestivamente il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura per i Minorenni, eventualmente anche a mezzo delle Forze dell'Ordine operanti, di ogni notizia di abuso ricevuta, accordandosi sugli interventi urgenti da adottare e sugli atti necessari da trasmettere al Tribunale per i Minorenni al fine di evitare il deposito di documentazioni la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti potrebbe compromettere l'esito delle indagini penali;

2. **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**, organizzata in turno di reperibilità telefonica h/24 che, adottando ogni misura in favore del minore, provvederà tempestivamente ad informare di ogni notizia di abuso sessuale a minore il Sostituto Procuratore di turno presso il 3° Dipartimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, per l'immediata notizia *criminis* e per la concorde valutazione degli atti da trasmettere al Tribunale per i Minorenni ed in ordine ai provvedimenti amministrativi urgenti ex art. 403 c.c. in favore del minore parte lesa.

### **Articolo 4**

Nei casi di necessari interventi urgenti, il Sostituto Procuratore presso la Procura Ordinaria e il Sostituto Procuratore presso la Procura dei Minori, dovranno e potranno essere immediatamente informati telefonicamente o a mezzo fax da:

Forze dell'Ordine, Servizi sociali, A.S.L., Soccorso Violenza Sessuale, Servizi telefonici d'ascolto, Insegnanti, Ospedali.

I Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio o pubblica necessità che raccolgano una rivelazione di abuso in danno di minori, anche se parziale, da parte di un minore non dovranno assolutamente riferire alla fonte né ad altri soggetti le possibili conseguenze giuridiche e assistenziali che potranno derivare dall'assunzione della rivelazione da parte delle Forze dell'Ordine, al fine di non influenzare il minore ed indurlo eventualmente alla ritrattazione.

La segnalazione, una volta giunta agli uffici della Procura della Repubblica, possibilmente corredata da elementi di conoscenza già acquisiti o acquisibili in strettissimi tempi in via unicamente burocratica (accertamenti anagrafici, utenze telefoniche, scuola frequentata, documentazione già in possesso), sarà restituita, con le direttive di massima riguardanti la specifica competenza ai seguenti uffici:

- La **Polizia Giudiziaria** (da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).

La Polizia Giudiziaria:

- è responsabile delle indagini in ordine all'**accertamento della verità**;
- è responsabile dell'iniziale protezione del minore in caso di necessità di immediato allontanamento ex art. 403 c.c.;
- potrà procedere all'allontanamento, anche non immediato, nei casi in cui tale intervento sia da effettuarsi in un contemporaneo contesto operativo.

- I **Servizi Psico-Sociali** (da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni)

I Servizi Sociali sono responsabili:

- dell'allontanamento del minore, nei casi in cui tale atto non debba essere effettuato dalle Forze dell'Ordine;
- della protezione del minore attraverso la collocazione in comunità ovvero in altre strutture idonee;
- del sostegno del minore, degli interventi psicologici, della psicoterapia, e di ogni assistenza necessaria.

#### **Articolo 5**

Ad eccezione delle Forze dell'Ordine inquirenti, è fatto divieto di divulgare a soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti, in particolare ai familiari del minore parte lesa, le notizie sul caso se non previa autorizzazione della Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario o delle Forze dell'Ordine inquirenti.

#### **Articolo 6**

Le Forze dell'Ordine ed i Servizi Sociali, soprattutto nella fase iniziale, durante la quale il minore "a rischio" dovrà essere allontanato, sostenuto ed in fase di rivelazione (presso la famiglia o la comunità), sono tenuti a scambiarsi tutte le informazioni possibili e a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze, se non dopo reciproca consultazione.

#### **Articolo 7**

Al fine di non compromettere, con la conseguente emanazione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, la necessaria riservatezza delle indagini e dell'attività istruttoria ancora in corso presso la Procura Ordinaria, nelle segnalazioni o comunicazioni redatte dalle Forze dell'Ordine e trasmesse alla Procura dei Minori, tese all'emanazione di provvedimenti amministrativi in favore di minori abusati, sarà concordato con la Procura Ordinaria il livello di "discovery" ritenuto necessario, allo stato degli atti, per ottenere dal Tribunale dei Minori i provvedimenti a tutela ritenuti necessari o la ratifica di quelli adottati a norma dell'art. 403 c.c. (omesse notizie a carattere riservato quali resoconti di intercettazioni telefoniche, contenuto specifico delle rivelazioni della parte lesa, identità delle persone informate sui fatti, contenuto delle loro dichiarazioni)

### **Articolo 8**

I minori da allontanare dalla famiglia per abuso sessuale non potranno mai essere collocati presso amici, conoscenti, parenti della stessa famiglia, al fine di garantire l'autentica protezione, di scongiurare ogni inquinamento probatorio nonché l'eventuale suggerita o incoraggiata ritrattazione da parte del minore.

Resta esclusa solo l'ipotesi del genitore denunciante che, autonomamente, si allontana dal coniuge/convivente, presunto abusante, per non mantenere in situazione di rischio il presumibilmente abusato, ovvero nell'ipotesi che il genitore denunciante sia già separato, anche solo di fatto, dal genitore abusante.

### **Articolo 9**

Le Forze dell'Ordine titolari delle indagini potranno assumere informazioni da Assistenti Sociali, personale A.S.L., Soccorso Violenza Sessuale, scuole, comunità, educatori, medici, che abbiano avuto modo di entrare in contatto con il minore ovvero di conoscere notizie che lo riguardano in ragione della loro professione.

Tali informazioni possono essere fornite all'A.G. procedente, anche attraverso la Polizia Giudiziaria, senza limitazioni di segreto professionale (che nella materia potrebbe riguardare gli esercenti professioni socio-sanitarie) e del segreto d'ufficio (che riguarda tutti i Pubblici Ufficiali ed incaricati di Pubblico Servizio) stante il disposto dagli artt. 200 e 201 c.p.p. che pone come eccezione a tali principi "i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria".

### **Articolo 10**

Nel corso delle informazioni rese in sede di sommarie informazioni da Assistenti Sociali, personale dell'ASL, Soccorso Violenza Sessuale, scuola, comunità, educatori, medici, psicologi, sentiti dall'Autorità Giudiziaria inquirente o dalla Polizia Giudiziaria, relativamente ad un caso di abuso sessuale a minore, dovrà essere registrato solo il cognome e nome, qualifica della persona le cui dichiarazioni si verbalizzano, l'ente di appartenenza, indirizzo e numero telefonico, omettendo di trascrivere i dati personali ed in specie il luogo di residenza al fine di garantire la tutela della persona. Le generalità complete di tale Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio dovranno essere invece separatamente annotate per una compiuta ma riservata identificazione.

### **Articolo 11**

Resta fermo l'obbligo previsto dagli artt. 331 – 334 c.p.p. per i vari operatori sociali incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti) nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun vaglio preventivo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria ove, nell'esercizio del loro servizio, abbiano notizia di abusi o maltrattamenti in danno di minori.

### **Articolo 12**

Nei verbali, relazioni, comunicazioni redatte dall'Autorità Giudiziaria inquirente, dalle Forze dell'Ordine, dai Servizi Sociali, non sarà mai indicato il nome e/o l'indirizzo della comunità ove il minore, allontanato per abuso, viene collocato per garantirne la totale

protezione e per tutelare la stessa comunità da tentativi di contatti da parte di persone coinvolte, una volta depositato l'atto.

### **Articolo 13**

Gli insegnanti e/o i responsabili degli Istituti scolastici saranno pronti a percepire i manifesti segni rivelatori di abuso sessuale e ad affrontare l'eventuale rivelazione:

- evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati;
- garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema;
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso che sarà riferito subito solo all'Autorità Giudiziaria inquirente oppure alle Forze dell'Ordine oppure ai Servizi Sociali, preferibilmente in via formale dalla Direzione dell'Istituto.

### **Articolo 14**

I Dirigenti Scolastici interessati daranno la massima collaborazione mettendo a disposizione della Polizia Giudiziaria inquirente locali il più possibile riservati e idonei all'ascolto di minori nel corso degli orari scolastici, adottando ogni misura per garantire la massima riservatezza.

### **Articolo 15**

Per richiedere la collaborazione degli Istituti scolastici gli organi inquirenti contatteranno riservatamente i Direttori scolastici o Capi di Istituto. Questi ultimi tratteranno la richiesta riservatamente riferendone esclusivamente ai collaboratori necessariamente coinvolti.

### **Articolo 16**

La Direzione dell'Istituto scolastico interessato autorizzerà l'allontanamento del minore dalla famiglia da eseguirsi a scuola, sia ai sensi dell'art. 403 c.c. sia per ordine dell'Autorità Giudiziaria inquirente, effettuato da parte delle Forze dell'Ordine o dei Servizi Sociali, che eventualmente di concerto si prenderanno carico di informare i familiari del minore con le modalità più idonee ad evitare la compromissione delle indagini, a garantire la tutela dei minori e a sollevare da ogni responsabilità, eventualmente conseguente all'allontanamento, la scuola di appartenenza.

### **Articolo 17**

La Prefettura di Milano e le parti firmatarie curano la corretta applicazione del presente protocollo.

### **Articolo 18**

Il presente protocollo può essere, d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento e integrato con successivi accordi.

Milano, 21 gennaio 2004

Letto e sottoscritto,

Prefettura di Milano  
*Dott. Bruno Ferrante*

---

Comune di Milano  
*Ass. Tiziana Maiolo*

---

Procura della Repubblica presso  
il Tribunale Ordinario di Milano  
*Dott. Ferdinando Vitiello*

---

Procura della Repubblica presso  
il Tribunale per i Minorenni  
*Dott. Giovanni Ingrassi*

---

Questura di Milano  
*Dott. Paolo Scarpis*

---

Comando Provinciale dell'Arma  
dei Carabinieri di Milano  
*Col. Cosimo Piccinno*

---

Compartimento della Polizia  
Postale di Milano  
*Dott. Maurizio Pierlorenzi*

---

Centro Servizi Amministrativi Milano  
*Dott. Antonio Zenga*

---

A.S.L. Città di Milano  
*Dott. Antonio Mobilia*

---